COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA- UFFICIO URBANISTICA

N.ro	127	OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n.
		7/2016 del 13.07.2016 - Provvedimento
DEL	13/07/2016	conclusivo del procedimento, ai sensi
		dell'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010 n.
1		160, finalizzato al rilascio
		dell'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R.
		13 marzo 2013 n. 59) AUTORIZZAZIONE UNICA
		AMBIENTALE - DITTA UMBRA ACQUE S.P.A.

In data 13/07/2016 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis - comma 1 - del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere:

FAVOREVOLE - IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE URBANISTICA (Geom. cresiono Montale del Composito del Composito

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis - c. 1 - T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE -

IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILETTEF, RAGIONERIA

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 43 del 11.5.2016 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2016;
- Visti i decreti del Sindaco n. 103, 104, 105 del 01.07.2016;

- VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al SUAP del Comune di San Venanzo in data 02.02.2016 di protocollo 495 e trasmessa alla Regione Umbria in data 02.02.2016, con la quale la ditta Umbra Acque S.p.a., ha richiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento sito nel Comune di San Venanzo (Tr), Loc. Pisciarello (depuratore acque reflue urbane);
- PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.r. 2 Aprile 2015 n. 10 (allegato A, Paragrafo I), la Regione Umbria è l'Autorità competente ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO l'atto dirigenziale n.5720 del 27.06.2016 adottato dalla Regione Umbria Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo Servizio Recupero Ambientale, Bonifica, AUA pv Terni che è parte integrante e sostanziale del presente atto, assunta agli atti di questo Ufficio in data 07.07.2016, Prot. 3571 con cui:

ADOTTA

Facendo proprie le prescrizioni indicate nell'istruttoria tecnica l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13 Marzo 2013, in favore della ditta Umbra Acque S.p.a., con sede legale ubicata in Via Gustavo Benucci, 162 - 06135 - Perugia ed unità produttiva rappresentata dall'impianto di trattamento reflui fognari di tipo urbano, denominato "Capoluogo - Pisciarello", ubicato in Loc. Pisciarello nel Comune di San Venanzo in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- art. 3, comma 1, lettera a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.to Lgs. 152/2006;
- 1. di vincolare l'autorizzazione al rispetto, da parte della Ditta S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.c.p.a. di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto e di seguito riportate.

SCARICHI

- ALLEGATO 1: parere istruttorio riguardante lo scarico di tipo urbano, n. 68 del 31/05/2016 del Servizio Recupero Ambientale, Bonifica, AUA pv Terni, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. che la presente autorizzazione riguarda esclusivamente i titoli abilitativi richiesti ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013;
- 3. che la presente autorizzazione in applicazione dell'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013, ha una durata di 15 (quindici) anni, a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAP del Comune di San Venanzo;
- 4. che la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo -opportunamente registrato secondo le modalità di legge attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
- 5. che, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta

nella specifica normativa di settore, sulla base della presente autorizzazione;

- 6. che, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DPR 59/2013, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni possono essere imposte dall'Autorità competente, prima della scadenza, nel caso in cui:
- le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
- 7. di revocare tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per i titoli abilitativi oggetto della presente autorizzazione unica ambientale.
- 8. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

VINCOLA L'AUTORIZZAZIONE

al rispetto, da parte della ditta Umbra Acque Spa, di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto e di seguito riportate.

SCARICHI

- a) Lo scarico, fatto salvo l'obbligo di mantenimento del buon stato di conservazione manutenzione e funzionamento dell'impianto, dovrò rispettare i seguenti valori limite di emissione come indicato nella Tabella 9 della DGR 424/2012 e s.m.i. per la potenzialità dell'impianto in questione, trattandosi di impianto esistente:
 - SST \leq 80 mg/l
 - BOD5 (come O_2) \leq 40 mg/l
 - COD (come O_2) \leq 160 mg/l
- Inoltre dovranno essere rispettati i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.to Lgs 152/2006 e s.m.i. con riferimento alle attività presenti nell'agglomerato;
- Il Gestore dovrà inoltre attivare ogni mezzo di controllo finalizzato alla costante verifica della presenza di eventuali scarichi anomali e/o abusivi in pubblica fognatura, ponendo in essere immediatamente ogni conseguente provvedimento volto a regolarizzare eventuali situazioni anomale al fine di evitare pericolosi inconvenienti ambientali;
- b) Il Gestore dovrà eseguire con frequenza quadrimestrale gli autocontrolli dei precedenti parametri mediante tipologia di campionamento istantaneo; i risultati dovranno essere inviati alla Regione Umbria Servizio Recupero Amb.le, Bonifica, AUA pv Terni all'Autorità d'Ambito e all'ARPA Umbria entro il mese successivo a quello in cui viene effettuato il campionamento e comunque secondo le modalità definite dal Protocollo d'Intesa richiamato in premessa
- c) Si dovrà tenere apposito registro nel quale dovranno essere annotate le operazioni di estrazione periodica dei fanghi;
- d) I fanghi, periodicamente rimossi, dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa (D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte quarta);

- e) I pozzetti devono essere accessibili e ispezionabili in modo da rendere agevole l'effettuazione di verifiche e controlli;
- f) Si dovrà garantire l'accessibilità dei luoghi e le relative misure di sicurezza;
- g) Si dovrà provvedere a richiedere nuova autorizzazione in caso di modifica e/o ampliamento dell'insediamento che comporti variazioni quali-quantitative allo scarico;
- h) Ai sensi dell'art. 7 comma 10 della D.G.R. n. 424/2012, lo scarico in corpo idrico è ammesso sempreché lo stesso non provochi inconvenienti igienico-sanitari quali lo sviluppo di odori, il ristagno di acqua e la proliferazione di insetti;
- i) E' obbligo del Gestore il mantenimento del buon funzionamento dell'impianto nonché l'effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 20 "scarichi di emergenza e fermo impianto" c. 1 e 2 della D.G.R. n. 424 del 24.04.2012 :"Aggiornamento della Direttiva Tecnica Regionale:"Disciplina degli scarichi delle acque reflue Approvazione" approvata con D.G.R. del 9 luglio 2007, n,. 1171 determinazioni.", pubblicata sul SO n. 1 al BUR n. 26 del 20.06.2012;
- j) Per quanto non espressamente specificato nel presente parere, dovrà essere rispettato quanto previsto dal Protocollo di Intesa tra Arpa Umbria, ATI n. 1-2-3-4, Umbra Acque, Servizio Idrico Integrato, Valle Umbra Servizi per l'organizzazione e gestione dei controlli delle acque reflue civili pervenuto al prot. della Provincia di Terni al n. 26932 del 06.05.2015.

STABILISCE INOLTRE

- A. che l'autorizzazione unica ambientale rilasciata riguarda esclusivamente i titoli abilitativi richiesti ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013;
- B. che la presente autorizzazione in applicazione dell'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013, ha una durata di 15 (quindici) anni, a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAP del Comune di San Venanzo;
- C. che la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo opportunamente registrato secondo le modalità di legge attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
- D. che, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, sulla base della presente autorizzazione;
- E. che, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DPR 59/2013, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni possono essere imposte dall'Autorità competente, prima della scadenza, nel caso in cui:
- le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

- lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
- F. di revocare tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per i titoli abilitativi oggetto della presente autorizzazione unica ambientale.

DETERMINA

1) Di RILASCIARE alla Ditta Umbra Acque S.p.a., con sede legale ubicata in Via Gustavo Benucci, 162 - 06135 - Perugia;

L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

- 2) relativa all'insediamento rappresentata dall'impianto di trattamento reflui fognari di tipo urbano, denominato "Capoluogo Pisciarello", ubicato in Loc. Pisciarello nel Comune di San Venanzo censito al Catasto del Comune di San Venanzo, Foglio n. 76 particella n. 322, come da provvedimento n. 5720 del 27/06/2016 adottato dalla Regione Umbria, con le relative prescrizioni, che allegato alla presente ne fanno parte interante e sostanziale, per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;

L'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio della presente.

3) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale (art.32-L.69/2009), ai sensi dell'art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre forme previste per legge

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dott. Tonelli Roberto)